



COMUNE DI SCALEA

Provincia di Cosenza

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER
LA PROGETTAZIONE INTERNA DI
OPERE, LAVORI PUBBLICI E PER LA
REDAZIONE DI
ATTI DI PIANIFICAZIONE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA DI OPERE, LAVORI PUBBLICI E PER LA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE. (art. 92 del D.Lgs. n°163 del 12.04.2006)

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'istituto del fondo incentivante la progettazione interna, pari al 2% del costo preventivato di un'opera, di un lavoro pubblico ovvero del 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione, per come previsto dall'articolo 92 del D.Lgs. n°163 del 12.04.2006.
2. Definisce, in particolare, i criteri di ripartizione delle somme di cui al comma 1 fra i dipendenti del Comune di Scalea, Provincia di Cosenza, che svolgono una delle attività, indicate dall'articolo 90-92 del D.Lgs. n°163 del 12.04.2006 ed elencate nei successivi articoli 4 e 5 del presente Regolamento; attività di: responsabile unico del procedimento, progettazione ed attività connesse come rilievi, studi, piani di sicurezza, capitolati speciali di appalto e prestazionali per la redazione di opere o lavori pubblici, direzione lavori, collaudo, redazione di atti di pianificazione comunque denominati, ivi compresa l'attività di supporto da parte del personale tecnico e/o amministrativo alle figure di cui sopra.

ARTICOLO 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende:
 - a) per "Legge", il D.Lgs. n°163 del 12.04.2006;
 - b) per "Regolamento Generale", il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n° 207;
 - c) per "compenso incentivante", la somma di cui all'art. 92 del D.Lgs. n°163 del 12.04.2006;
 - d) per "Ente", il Comune di Scalea, provincia di Cosenza;
 - e) per "Responsabile", il Responsabile Unico del Procedimento.

ARTICOLO 3

Spesa per compenso incentivante

1. La spesa destinata alla corresponsione del "compenso incentivante" è inserita nel fondo di cui all'art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni – autonomie locali – CCNL – in data 1° aprile 1999 ed all'art. 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza locale del 23 dicembre 1999 ed è iscritta nel bilancio ai pertinenti interventi del Titolo I – Spese Correnti.
2. Il "compenso incentivante" per opere, lavori pubblici e per la redazione degli atti di pianificazione è inserito fra le spese previste per la realizzazione degli stessi, tale compenso è inserito nella voce somme a disposizione dell'amministrazione, nel quadro economico del singolo intervento e fa carico direttamente agli stanziamenti previsti per la realizzazione di ogni singolo lavoro, opera, fornitura o atto di pianificazione.
3. Il fondo del 2% è comprensivo di ogni onere e contributo fiscale e previdenziale previsto dalla Legge a carico dell'Ente ("oneri riflessi") e non comprende le spese vive per la progettazione che devono essere sostenute dall'Ente nonché le spese relative alle eventuali assicurazioni e polizze per i progettisti interni.

ARTICOLO 4

Ambito oggettivo di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, per opere o lavori pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale nonché manutenzione e quant'altro individuato nel Piano Esecutivo di Gestione che richiedono la redazione di progetti e/o piani e/o elaborati quali capitolato speciale di appalto e/o prestazionale ed altro e comunque

oggetto della “Legge”, rientrano tra questi gli interventi attuati mediante global service, project financing, dialogo competitivo, concessioni di costruzione e gestione ed appalti aperti di manutenzione, in quanto richiedono la redazione di elaborati tecnici, tra questi si elencano:

- a) gli interventi di realizzazione diretta del Comune previsti nel programma triennale, nell'elenco annuale dei lavori pubblici e nei loro aggiornamenti annuali di cui all'art.128 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163;
- b) gli interventi definiti quali lavori pubblici dall'art.3, comma 8, del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 ivi compresi il recupero, il restauro e la manutenzione di opere e impianti anche di presidio e di difesa ambientale e le varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 132 del citato D.Lgs. 12.4.2006 n. 163;
- c) i lavori da eseguirsi in economia ai sensi del vigente regolamento comunale dei lavori in economia;
- d) i lavori di urgenza e provvedimenti di somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 05/10/2010 n° 207;
- e) i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, appaltati annualmente o pluriennali, sulla base di un capitolato speciale d'appalto, un elenco prezzi ed uno schema di contratto. Resta inteso che i compensi di cui al presente regolamento non spettano per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in ipotesi di assenza di qualsiasi elaborato progettuale;
- f) opere e/o lavori pubblici attuati secondo la disciplina del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 inseriti in appalti di servizi, per la quota parte relativa ai lavori.

2. Per atti di pianificazione si intende la redazione di:

- Piano Strutturale Comunale e le sue varianti parziali e generali;
- Piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, comunque denominati (Particolareggiati di Iniziativa Pubblica, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi, Piani Comunali di Protezione Civile);
- Piani per l'edilizia economica e popolare;
- Piani Urbani del Traffico e Piani Urbani per il Parcheggio;
- Piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi;
- Piani di Recupero di iniziativa pubblica;
- Regolamento Edilizio.

ARTICOLO 5

Ambito soggettivo di applicazione

1. I soggetti destinatari della ripartizione dell'incentivo sono i dipendenti dell'Ente, che rivestano figure professionali abilitati e riconosciute per Legge a svolgere la funzione loro assegnata e di seguito indicata :
 - a) Responsabile Unico del Procedimento;
 - b) Progettista che abbia redatto e firmato i progetti e/o gli atti di pianificazione;
 - c) Collaboratori che hanno collaborato alla redazione dei progetti e/o gli atti di pianificazione senza che abbia firmato tali elaborati;
 - d) Direttore dei Lavori;
 - e) Personale dell'Ufficio Tecnico che ha collaborato con la Direzione Lavori;
 - f) Collaudatore;
 - g) Collaboratori Tecnici ed Amministrativi di cui alle precedenti lettere a), b), d), f).
2. Per ogni progetto e/o piano e quant'altro oggetto del presente regolamento: viene nominato un responsabile unico di procedimento il quale costituisce, se necessario e sentito il responsabile del servizio interessato dall'intervento, un gruppo di lavoro di cui fa parte personale dipendente dell'Amministrazione, anche non tecnico, per svolgere le attività intellettuali e materiali utili alla formazione e redazione degli atti.
3. L'individuazione del responsabile unico del procedimento, è effettuata di norma con provvedimento del Dirigente di Settore interessato, salve diverse disposizioni impartite in esecuzione di atti deliberativi. La nomina è effettuata tenendo in conto i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per l'esercizio professionale, secondo la normativa vigente ed in base alla professionalità acquisita e dimostrata da parte del dipendente. Di dette nomine se non

direttamente interessato, ne deve essere edotto il Responsabile del Servizio del dipendente interessato dalla nomina. Può essere responsabile del procedimento lo stesso Responsabile del Servizio interessato ed in tal caso partecipa alla ripartizione degli incentivi in relazione all'effettivo svolgimento delle funzioni per le quali è previsto l'incentivo.

4. L'individuazione di altri componenti del gruppo è effettuata dalle figure professionali di cui al comma 3, (Responsabile del Servizio interessato/R.U.P.) sulla base dei seguenti criteri:
 - a) il progettista e/o direttore dei lavori, che può coincidere con il responsabile unico del procedimento nei casi previsti dalla legge, deve avere le capacità professionali e le conoscenze tecniche richieste per il progetto o piano da redigere: a tal fine si terrà conto del profilo professionale posseduto rispetto alla professionalità richiesta per legge e dell'esperienza acquisita per la particolare tipologia ed importanza di intervento;
 - b) per gli altri componenti si deve tenere conto dei seguenti elementi:
 - specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica e/o nelle categorie di lavoro a cui il progetto o atto di pianificazione si riferisce;
 - capacità riconosciuta di portare a compimento nei tempi programmati le disposizioni impartite;
 - capacità riconosciuta di collaborare e procedere per lavori di gruppo;
 - partecipazione o meno ad altri progetti ai fini di una distribuzione equilibrata del carico di lavoro;
 - competenze nel campo amministrativo idonee a supportare il gruppo di lavoro;
 - c) qualora alcuni collaboratori individuati dal Responsabile del Procedimento e/o Responsabile del Servizio, sulla base dei criteri di cui al precedente punto b), appartengono a settori diversi da quello di appartenenza dei Responsabili individuati al punto 3 del presente articolo, la loro partecipazione al gruppo è subordinata all'assenso del Responsabile del Servizio di appartenenza.
 - d) La composizione del gruppo può essere variata con disposizione dei Responsabili di cui al punto 3, anche in corso di progettazione, per causa grave e motivata, quale obiettivo impedimento, rinuncia per motivi di salute o personali, inadempienza, sopravvenuta necessità di integrazione del gruppo con professionalità diverse.
 - e) Per quanto attiene le figure amministrative e di supporto, la composizione del gruppo deve tendere al massimo coinvolgimento dei dipendenti dell'ente, attuando anche il principio della rotazione.

ARTICOLO 6

Conferimento degli incarichi

1. Le attività di cui al presente articolo avvengono secondo le modalità di cui all'art. 90 della "Legge", con priorità di affidamento agli Uffici Tecnici della Stazione Appaltante. Gli atti di incarico dovranno prevedere:
 - a) L'individuazione del Responsabile Unico del Procedimento, e gli eventuali nominativi di personale tecnico e/o amministrativi a supporto del "Responsabile" – gruppi di lavoro;
 - b) L'esatta individuazione dell'opera da realizzare, ovvero l'atto di pianificazione voluto;
 - c) L'importo presunto del costo dell'opera;
 - d) Il termine assegnato al nucleo di progettazione per la consegna di tutti gli elaborati e la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato;
 - e) L'individuazione dei componenti il nucleo di progettazione con indicazione del responsabile della progettazione, e gli eventuali nominativi di personale tecnico e/o amministrativi a supporto del nucleo di progettazione;
 - f) L'individuazione del Direttore dei Lavori e degli eventuali suoi collaboratori, ove è del caso l'individuazione del responsabile della sicurezza in fase di realizzazione;
 - g) Il collaudatore;
2. Gli incarichi, di "Responsabile", Direttore Lavori, Collaudatore, ecc., sono dati sulla base di quanto stabilito al precedente art. 5 e dalle normative e Regolamenti vigenti, in ogni caso l'incarico farà riferimento al programma del Sindaco nonché al Programma Triennale dei Lavori Pubblici ed all'Elenco Annuale, nonché a tutti gli interventi in programma e sotto i €100.000,00. L'incarico è dato mediante nota scritta del Responsabile del Servizio interessato dall'intervento, detta nomina, deve essere notificata al Responsabile del Servizio a cui

appartiene in dipendente oggetto di nomina, se lo stesso non è direttamente dipendente del Servizio interessato dall'intervento da realizzare.

3. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata, sulla base di quanto stabilito al precedente art. 5, avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove, possibile, secondo un criterio di rotazione.
4. Se non previsto nella nota d'incarico, Il Responsabile Unico del Procedimento, Il Responsabile della Progettazione, il Direttore dei Lavori ed il Collaudatore possono chiedere al Responsabile del Servizio interessato dall'intervento la costituzione del gruppo di lavoro con assegnazione di personale Tecnico e/o Amministrativo di collaboratori a supporto della loro attività. In tal caso la procedura di nomina di cui ai commi precedenti sarà automaticamente aggiornata includendo il nuovo personale coinvolto.

ARTICOLO 7

Criteria generali per la ripartizione del "compenso incentivante"

1. Il "compenso incentivante" compete al personale dell'Ente per lo svolgimento delle attività indicate dalla "Legge", qualunque sia la categoria di classificazione del dipendente interessato.
2. Le attività che danno diritto alla percezione del "compenso incentivante", ancorchè svolte fuori dall'orario di ufficio, non comportano il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario pertanto, gli incarichi di cui al presente Regolamento potranno essere svolti, a discrezione dei dipendenti incaricati, anche al di fuori del normale orario di servizio avvalendosi delle attrezzature e mezzi dell'Ente con divieto, tuttavia, di cumulo del compenso con retribuzione per lavoro straordinario.
3. le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici sia per quanto riguarda il consumo di materiali che l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.
4. L'incentivo per la progettazione di opere pubbliche è attribuito quale che sia il grado di progettazione richiesta (preliminare, definitiva ed esecutiva) e quale che sia la tipologia (nuove opere, stralci successivi, completamento, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, ecc.). Deve però trattarsi di progettazione rispondente ai requisiti stabiliti dalla "Legge" e successive modificazioni. L'attribuzione delle percentuali relative alle categorie di spese ed al livello di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) avverrà in base a quanto stabilito nelle Tabelle allegate al presente regolamento.
5. La percentuale effettiva, nel limite massimo del 2%, è stabilita in rapporto all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare, tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere e secondo le aliquote stabilite nelle tabelle allegate. La classificazione delle opere con le relative aliquote sono comunicate all'atto di conferimento dell'incarico.
6. La redazione degli atti di pianificazione è comprensiva di tutta la documentazione descritta dalle disposizioni Regionali.
7. La quantificazione e liquidazione del fondo sarà fatta distintamente per ciascuna opera o lavoro e per ciascun atto di pianificazione.
8. Qualora per attività di progettazione, esecuzione di opere e quant'altro, sia necessario il supporto di strutture e/o servizi esterni all'Amministrazione, si procede all'affidamento delle stesse a liberi professionisti e/o società di ingegneria ai sensi della "Legge".
9. Qualora per la natura dell'opera o del lavoro non sia necessaria la partecipazione di tutte le figure professionali, le somme corrispondenti alle aliquote non assegnate verranno ripartite secondo le percentuali stabilite dalle tabelle allegate tra tutti i partecipanti al gruppo di lavoro.

ARTICOLO 8

"Compenso incentivante" per opere o lavori pubblici

1. Una somma non superiore al 2 per cento dell'importo a base di gara di ciascuna opera o lavoro è ripartita fra i dipendenti, a titolo di "compenso incentivante", per lo svolgimento delle attività indicate dalla "Legge".

2. Il “compenso incentivante” è ripartito, in particolare, fra il “Responsabile” ed il personale incaricato della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché fra i collaboratori - Gruppi di lavoro.
3. Il Responsabile del Servizio interessato con riferimento ad ogni singolo intervento e nell'atto di nomina redatto per come indicato all'art.6, determina altresì, entro il limite massimo consentito, la misura del “compenso incentivante”, secondo i criteri correlati all'entità e complessità della prestazione nonché alla responsabilità connessa all'attività da espletare, come definiti nelle Tabelle “A” e “B” allegate al presente Regolamento.
4. La misura del “compenso incentivante” si ottiene moltiplicando l'importo a base di gara dell'opera, del lavoro o della fornitura da appaltare per la relativa percentuale ricavata, in funzione della tipologia e dell'importo dell'intervento, dalla Tabella “A” allegata al presente Regolamento. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara, per il calcolo del “compenso incentivante”, anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
5. La somma, determinata con l'applicazione dei criteri di cui ai commi 3 e 4, è ripartita fra i soggetti destinatari con i criteri previsti nella Tabella “B” allegata al presente Regolamento. In particolare, la quota per l'attività di progettazione e per l'attività di direzione dei lavori è ripartita fra i dipendenti incaricati secondo i criteri di cui alla Tabella “C” allegata al presente Regolamento.
6. Le quote di cui alle tabelle allegate sono fra loro cumulabili.
7. Le quote parti dell'incentivo, corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto affidate all'esterno, costituiscono economie come stabilito dall'art. 92, comma 5, della “Legge”.
8. Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un'attività di progettazione ed una maggiore spesa e semprechè le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali di cui all'art. 132, comma 1, lettera e), della “Legge”. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo della perizia di variante e suppletiva.
9. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o motivazioni non dipendenti dal personale incaricato, il “compenso incentivante” è corrisposto solo per le attività già espletate.
10. Per i lavori di manutenzione e per appalti di forniture ecc., il “compenso incentivante” spetta ogni qualvolta vi è produzione di elaborati progettuali quali elaborati, capitolati speciali di appalto, prestazionale, ecc..
11. Per gli interventi attuati mediante global service, project financing, dialogo competitivo, concessioni di costruzione e gestione ed appalti aperti di manutenzione il “compenso incentivante” spetta a tutte le figure espletate (RUP, Progettista, DL, Collaboratori e Collaudatori) ogni qualvolta vi è produzione di elaborati progettuali quali elaborati, capitolati speciali di appalto, prestazionale, studi di fattibilità e quant'altro che per il loro pagamento saranno assimilati alla progettazione preliminare.
12. La liquidazione delle somme spettanti al “Responsabile” ed ai suoi collaboratori è effettuata, per il 50% entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto e per la restante quota entro sessanta giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo dell'opera o del lavoro.
13. La liquidazione delle somme spettanti ai dipendenti incaricati della progettazione, ai coordinatori della sicurezza per la progettazione ed ai loro collaboratori è effettuata entro novanta giorni dall'approvazione di ciascun livello di progettazione da parte dell'organo competente.
14. La liquidazione delle somme spettanti ai dipendenti direttamente coinvolti nella fase di direzione lavori ed ai loro collaboratori è effettuata per acconti sugli stati di avanzamento entro sessanta giorni dalla data di approvazione di ciascun S.A.L., il saldo è liquidato entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dell'opera o del lavoro.
15. La liquidazione delle somme spettanti ai dipendenti direttamente coinvolti nella fase di collaudo (anche statico) ed ai loro collaboratori è effettuata entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo
16. Le liquidazioni di cui ai commi 12, 13, 14 e 15 viene effettuata con determinazione del Responsabile del Servizio interessato sulla base di apposita relazione del “Responsabile”, dalla quale dovranno essere dettagliati e distinti i contributi di ciascuno (Distinta delle Prestazioni); nel caso in cui il Responsabile del Servizio interessato è direttamente interessato

dalla liquidazione, la stessa sarà effettuata da altro Responsabile di Servizio non interessato personalmente da tale liquidazione. Nel caso in cui tutti i Responsabili dei Servizi sono interessati la determinazione di liquidazione sarà effettuata dal Segretario Comunale.

ARTICOLO 9

“Compenso incentivante” per la redazione degli atti di pianificazione

1. Una somma pari al 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione è ripartita fra i dipendenti dell'Ente che lo hanno redatto.
2. Per atto di pianificazione si intendono quelli riportati al comma 2 dell'art. 4 del presente Regolamento.
3. Il “compenso incentivante” di cui al comma 1, compete ai dipendenti incaricati della progettazione dell'atto di pianificazione ed ai loro collaboratori, semprechè gli atti siano idonei alla successiva approvazione da parte degli organi competenti.
4. Il Responsabile del Servizio, salve diverse disposizioni impartite in esecuzione di atti deliberativi, individua nell'ambito del servizio interessato il Responsabile della progettazione, i dipendenti cui affidare la redazione dell'atto di pianificazione ed i loro collaboratori, assegna i tempi per l'espletamento dell'incarico e stabilisce la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato. Con lo stesso atto determina l'importo della tariffa professionale prevista nella misura minima per l'atto di pianificazione da redigere ai fini del calcolo della percentuale del 30%. Di dette nomine se non direttamente interessato, ne deve essere edotto il Responsabile del Servizio dei dipendenti oggetto di nomina.
5. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi, per quanto compatibile, deve essere effettuata secondo le stesse modalità riportate ai precedenti artt. 5 e 6.
6. Il “compenso incentivante” è ripartito fra i dipendenti interessati secondo i criteri di cui alla Tabella “D” allegata al presente Regolamento.
7. La liquidazione del compenso è effettuata per il 50% entro sessanta giorni dall'adozione dell'atto di pianificazione e per la restante quota entro sessanta giorni dall'avvenuta definitiva approvazione dell'atto stesso.
8. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o motivazioni non dipendenti dal personale incaricato e l'attività di redazione sia stata comunque effettuata il “compenso incentivante” è corrisposto solo per la quota di acconto del 50%, semprechè la mancata adozione od approvazione non dipenda da errori od omissioni di redazione dell'atto di pianificazione.
9. Le liquidazioni di cui al comma 7 viene effettuata con determinazione del Responsabile del Servizio interessato sulla base di apposita relazione del Responsabile della Progettazione, dalla quale dovranno essere dettagliati e distinti i contributi di ciascuno; nel caso in cui il Responsabile del Servizio interessato è direttamente interessato dalla liquidazione, la stessa sarà effettuata da altro Responsabile di Servizio non interessato personalmente da tale liquidazione. Nel caso in cui tutti i Responsabili dei Servizi sono interessati la determinazione di liquidazione sarà effettuata dal Segretario Comunale.
10. L'incentivo è dovuto anche nel caso in cui il progetto/piano completato viene approvato ma non realizzato.

ARTICOLO 10

Termini e penalità

1. Con il provvedimento di incarico vengono stabiliti i termini per la conclusione del procedimento di redazione del progetto di lavoro e/o fornitura e dell'atto di pianificazione.
2. In caso di mancato rispetto dei termini come sopra determinati si applica una penale riducendo il relativo fondo del 2% per ogni giorno di ritardo.
3. La penale di cui al comma 2 è applicata sulla percentuale del soggetto che ha prodotto il ritardo.
4. La penale di cui al comma 2 può essere disapplicata per motivi oggettivamente non imputabili al soggetto che ha procurato il ritardo, tali motivi sono valutati dal Segretario Comunale.

ARTICOLO 11

Liquidazione del fondo

1. Le somme da liquidare a tutti i soggetti che hanno partecipato alla realizzazione dell'opera o lavoro pubblico, nonché, alla stesura di "atti di pianificazione" sono date dall'applicazione delle percentuali di cui alle tabelle allegate al presente Regolamento.
2. Qualora sorgano contestazioni in merito alla liquidazione del fondo da ripartire, il Responsabile del Servizio interessato sentite le parti ed il Segretario Comunale, procede alla liquidazione, per come disposto al comma 15 dell'art. 8 e comma 9 dell'art. 9.

ARTICOLO 12

Iscrizione all'Albo Professionale

1. I progetti o gli atti di pianificazione sono redatti dall'Ufficio Tecnico e firmati da dipendenti iscritti ai relativi Albi Professionali o abilitati. L'onere dell'iscrizione all'Albo compete all'Amministrazione che provvederà al rimborso al dipendente che ha sostenuto la spesa, previa presentazione della ricevuta di versamento.
2. Si provvederà all'eventuale rimborso del 50% dell'onere di iscrizione di cui al comma 1, qualora i progettisti abbiano effettuato progettazioni anche per conto di soggetti diversi dall'Ente di appartenenza, sempre, previa specifica autorizzazione.

ARTICOLO 13

Polizza assicurativa

1. Con i limiti e le modalità definiti dalla "Legge" e dal "Regolamento Generale", l'Ente provvede a stipulare apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione e/o della verifica dei progetti.
2. A norma dell'art. 92, comma 7-bis del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii "Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento";
3. A norma dell'art. 112, comma 4-bis del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii "Il soggetto incaricato dell'attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica, avente le caratteristiche indicate nel regolamento. Il premio relativo a tale copertura assicurativa, per i soggetti interni alla stazione appaltante, è a carico per intero dell'amministrazione di appartenenza ed è ricompreso all'interno del quadro economico e l'amministrazione di appartenenza vi deve obbligatoriamente provvedere entro la data di validazione del progetto".

ARTICOLO 14

Cause di esclusione del pagamento del "compenso incentivante"

1. Non hanno diritto a percepire il "compenso incentivante":
 - a) Il "Responsabile" che violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge e dal regolamento generale D.P.R. n.207/2010 o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dal presente regolamento.
 - b) I dipendenti incaricati della progettazione nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all'art. 132, comma 1, lettera e) della "Legge", fatto sempre salvo il diritto dell'Ente di rivalersi ai sensi del comma 2 dello stesso art. 132 della "Legge";
 - c) I dipendenti incaricati della progettazione di opere o lavori pubblici o di atti di pianificazione, quando il ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superi di oltre la metà il termine assegnato;
 - d) I dipendenti incaricati della direzione lavori o del collaudo che violino gli obblighi posti a loro carico dalla "Legge" o dal "Regolamento Generale" o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza.

2. L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui al precedente comma è di competenza del soggetto che ha affidato l'incarico ai sensi dell'art.8 comma 3 e art.9 comma 4.

ARTICOLO 15

Proprietà dei progetti

1. I progetti elaborati, restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Ente, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

ARTICOLO 16

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi Comunitari, Nazionali e Regionali, nonché di quant'altro stabilito in sede di contrattazione decentrata.
2. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova norma di carattere Comunitario, Nazionale o Regionale e quant'altro stabilito in sede di contrattazione decentrata.

ARTICOLO 17

Normativa transitoria

1. Restano valide le assegnazioni degli incarichi di "Responsabile", di progettista, progettista del piano di sicurezza, di direttore dei lavori, di collaudatore, nonché gli incarichi di collaboratori ecc, effettuate con qualsiasi altra modalità, prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento;
2. Il "compenso incentivante" sarà calcolato come stabilito negli artt. 8 e 9 del presente Regolamento indipendentemente dal fatto che le opere e/o i lavori e gli atti di pianificazione, oggetto dell'incarico, sono stati rispettivamente appaltate e approvati dall'organo competente, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento e/o nonostante l'atto di nomina sia stato effettuato con le modalità di cui al comma 1.
3. La liquidazione dei compensi relativi alle prestazioni svolte per la progettazione e l'esecuzione di opere o lavori nonché per la redazione di atti di pianificazione ecc., avverrà sulla base del presente regolamento e le somme occorrenti al pagamento di tali incentivi devono necessariamente essere state già previste nel relativo Quadro Tecnico Economico di Progetto approvato e figurare all'interno delle somme a disposizione per spese tecniche o spese generali.
4. In ogni caso la liquidazione degli incentivi avverrà con la metodologia indicata al comma 15 dell'art. 8 e comma 9 dell'art. 9.

ARTICOLO 18

Entrata in vigore del presente Regolamento e periodo transitorio

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto di adozione;

TABELLE ALLEGATE AL REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL COMPENSO
INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE
INTERNA DI OPERE, LAVORI PUBBLICI,
FORNITURE E PER LA REDAZIONE DI
ATTI DI PIANIFICAZIONE.

Tabella “A” –

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL COMPENSO INCENTIVANTE IN BASE ALLA TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO.

a) Interventi di manutenzione, restauro e completamento, di cui all'art. 3, comma 1, lettere <i>n</i>), <i>o</i>) e <i>p</i>) del «Regolamento generale» massimo 1,95 per cento, così graduato in relazione all'importo dell'intervento: IMPORTO INTERVENTO	%
Importo a base d'asta ≤ 1.500.000,00 €	100
1.500.000,01 € ≤ Importo a base d'asta ≤ 3.000.000,00 €	95
3.000.000,01 € ≤ Importo a base d'asta ≤ soglia comunitaria	90
Importo a base d'asta ≥ soglia comunitaria	80
b) Progetti integrali di un intervento, di cui all'art. 3, comma 1, lettera <i>m</i>) del «Regolamento generale» massimo 2,00 per cento, così graduato in relazione all'importo dell'intervento: IMPORTO INTERVENTO	%
Importo a base d'asta ≤ 1.500.000,00 €	100
1.500.000,01 € ≤ Importo a base d'asta ≤ 3.000.000,00 €	95
3.000.000,01 € ≤ Importo a base d'asta ≤ soglia comunitaria	90
Importo a base d'asta ≥ soglia comunitaria	80
c) Strutture, impianti e opere speciali, lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, di cui all'art. 3, comma 1, lettere <i>i</i>) ed <i>l</i>) del «Regolamento generale» massimo 2,00 per cento, così graduato in relazione all'importo dell'intervento: IMPORTO INTERVENTO	%
Importo a base d'asta ≤ 1.500.000,00 €	100
1.500.000,01 € ≤ Importo a base d'asta ≤ 3.000.000,00 €	95
3.000.000,01 € ≤ Importo a base d'asta ≤ soglia comunitaria	90
Importo a base d'asta ≥ soglia comunitaria	80
d) Opere o lavori di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica, di cui all'art. 3, comma 1, lettera <i>h</i>) del «Regolamento generale» massimo 1,90 per cento, così graduato in relazione all'importo dell'intervento: IMPORTO INTERVENTO	%
Importo a base d'asta ≤ 1.500.000,00 €	100
1.500.000,01 € ≤ Importo a base d'asta ≤ 3.000.000,00 €	95
3.000.000,01 € ≤ Importo a base d'asta ≤ soglia comunitaria	90
Importo a base d'asta ≥ soglia comunitaria	80
e) Forniture con produzione di elaborati, capitolati prestazionali ecc., massimo 1,70 per cento, così graduato in relazione all'importo dell'intervento: IMPORTO INTERVENTO	%
Importo a base d'asta ≤ 1.500.000,00 €	100
1.500.000,01 € ≤ Importo a base d'asta ≤ 3.000.000,00 €	95
3.000.000,01 € ≤ Importo a base d'asta ≤ soglia comunitaria	90
Importo a base d'asta ≥ soglia comunitaria	80
f) Opere o lavori non compresi nelle precedenti lettere <i>a</i>), <i>b</i>), <i>c</i>) e <i>d</i>), massimo 2,00 per cento, così graduato in relazione all'importo dell'intervento: IMPORTO INTERVENTO	%
Importo a base d'asta ≤ 1.500.000,00 €	100
1.500.000,01 € ≤ Importo a base d'asta ≤ 3.000.000,00 €	95
3.000.000,01 € ≤ Importo a base d'asta ≤ soglia comunitaria	90
Importo a base d'asta ≥ soglia comunitaria	80

- Tabella “B” -

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE RIFERITI ALL'ATTIVITÀ SVOLTA.

ATTIVITA'	Dal (%)	Al (%)
Responsabile Unico del Procedimento	35	50
Progettista/i – Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione (Gruppo di progettazione)	30	45
Ufficio direzione lavori – Coordinatore Sicurezza in Fase di Esecuzione collaudatore	25	40
Collaboratori tecnico - amministrativi	4	10
	6	12

NOTA: In assenza di collaboratori la % loro assegnata è ripartita, proporzionalmente, tra le figure presenti.

- Tabella “C” -

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI – GRUPPI DI LAVORO.

ATTIVITA'	%
PROGETTAZIONE (Gruppo progettazione)	
▸ Progettista	70
▸ Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione	10
▸ Collaboratori	20
NOTA: qualora vi sia solo il progettista la quota da assegnare è il 100%	100%
DIREZIONE	
▸ Direttore lavori	60
▸ Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori	20
▸ ispettore di cantiere o direttore operativo	20
NOTA: qualora vi sia solo il Direttore dei Lavori la quota da assegnare è il 100%	100%

- Tabella “D” -

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE.

ATTIVITA'	%
▸ Responsabile del gruppo di progettazione	5
▸ Gruppo di progettazione, compreso il responsabile	80
▸ Collaboratori	15

NOTA: In assenza di collaboratori la % loro assegnata è ripartita, proporzionalmente, tra le figure presenti.